

Martinelli per Astaf

Il tema che in questi ultimi mesi ha caratterizzato, più degli altri, il conflitto tra giustizia e informazione è stato l'uso delle intercettazioni telefoniche nelle indagini penali. Le rivelazioni sull'ultimo episodio di spionaggio telematico, le coperture e le complicità di cui godevano i registi occulti del piccolo "grande fratello" hanno suscitato nell'opinione pubblica indignazione e sconcerto. Anche se i tabulati e dossier raccolti su banchieri e industriali, imprenditori e politici, e tanti illustri carneade, non sono purtroppo una novità del nostro tempo. Se le schedature del Sifar sono un episodio lontano nella storia del nostro paese, quelle del Sisde sui partiti degli anni ottanta che misero insieme la più maleodorante antologia dello spionaggio politico e affaristico, sono ancora vive nella memoria storica di quanti ne furono protagonisti. Fu un ex presidente della Repubblica a rivelare ad un giornalista l'esistenza di quei fascicoli, la maggior parte dei quali furono subito distrutti. Se ne salvarono poco meno di un centinaio che il settimanale "L'espresso" riuscì a pubblicare nel 1994 per dimostrare l'illegalità di una gravissima e intollerabile intrusione nella vita privata di esponenti della vita pubblica italiana.

In quegli anni non esisteva ancora la telefonia mobile e i moderni sistemi d'intercettazione ambientali erano tutti da inventare. Basti pensare al ridicolo tentativo fatto a Roma in quegli anni dai servizi segreti che, per ascoltare ciò che il numero uno della Edison stava raccontando sui fondi neri al magistrato che lo interrogava, posteggiarono un pulmino sulle rampe di Monte Mario con un'antenna puntata sul Tribunale di piazzale Clodio. Le tecnologie moderne consentono ora ascolti e controlli assai più sofisticati a distanze inimmaginabili e solo per questo sottratti a qualsiasi possibile controllo. Ed anche le intercettazioni telefoniche legali, delegate ad una vera e propria Centrale di smistamento, vengono effettuate con sistemi che non consentono alcuna verifica o intervento diretto da parte del giudice che le ha disposte.

In questo quadro, purtroppo, l'ascolto telefonico e ambientale è diventato lo strumento principe delle indagini penali. I metodi tradizionali sono stati abbandonati, le Procure sono state contaminate da una sorta di raptus per le supertecnologie, e i gestori delle reti fisse e mobili sono stati bombardati da centinaia di migliaia di richieste di intercettazione, anche per reati per i quali questo mezzo di indagine non è consentito. E' assai probabile che all'ombra di questa selva senza fine di controlli intrecciati tra questure e Procure e tra i vari punti di ascolto privati, sia cresciuta e si sia sviluppata la centrale di spionaggio illegale che forse non ha precedenti per dimensioni e complicità, ma che è purtroppo rappresenta un vizio ricorrente dei nostri servizi segreti.

Il potere politico conosce perfettamente la patologia del sistema e solo se ci sarà la volontà di correggerlo, sarà possibile evitare nuovi scandali. Il governo ha approvato un decreto legge che modifica alcune norme del codice di procedura

penale ma non introduce strumenti concreti per debellare il fenomeno. In particolare ha previsto una azione di riparazione nei confronti degli editori e dei giornalisti dal contenuto fortemente intimidatorio perché aggiunge una fortissima sanzione pecuniaria alla pena della reclusione da 6 mesi a quattro anni comminata dall'art. 617, primo comma del codice penale, per chiunque rivela "mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte il contenuto di comunicazioni o conversazioni fraudolentemente intercettate".

La normativa ha suscitato qualche polemica e da più parti sono state annunciati emendamenti di vario tipo. Anche i magistrati, attraverso il CSM, hanno detto la loro. Di certo non bastano nuove leggi per regolare l'intero sistema delle intercettazioni. Deve cambiare anche il modo di operare di alcuni Uffici Giudiziari ed in primo luogo occorre evitare la delega a centrali di ascolto private. Ed ancora: è necessario fornire al Garante della Privacy strumenti nuovi e poteri più incisivi di intervento nei confronti di chi abusa di questi dispositivi per spiare, controllare, invadere la sfera privata del cittadino. In forza delle norme già esistenti, l'ufficio del Garante ha invitato editori e giornalisti a conformarsi al codice deontologico dei dati personali. Ed ha sollecitato il Consiglio Superiore della Magistratura a controllare l'uso dei dati personali raccolti con le intercettazioni telefoniche e ad ambientali. Ma tutto è rimasto come prima.

Da tanti anni ormai l'Italia ha adottato l'impianto accusatorio del tipo anglosassone al fine di garantire una maggiore tutela alla difesa del cittadino. Ma con la stessa capacità con la quale si è passati al nuovo sistema processuale si è verificato uno strano fenomeno di una macchina indietro tutta fino al punto di imboccare il tunnel senza ritorno del più rigido sistema inquisitorio che oggi vige oggi in Europa. Tutto è iniziato ai tempi dei maxiprocessi nei quali l'accusa riusciva a infilare di tutto e il contrario di tutto. I faldoni hanno cominciato a gonfiarsi grazie anche alle nuove tecnologie più avanzate. E l'intercettazione telefonica e ambientale è diventata lo strumento principe dell'inchiesta. I metodi tradizionali dell'indagine affidata allo scrupolo del maresciallo di un tempo antico o del commissario stile Maigret sono stati abbandonati e le Procure sono state contaminate da una sorta di raptus per le supertecnologie e per l'ascolto telefonico.

I gestori delle reti fisse e mobili sono stati bombardati da centinaia di migliaia di richieste di intercettazione. Gli antiquati centri di ascolto dei Tribunali sono stati dimessi perché ritenuti non in grado di far fronte al nuovo corso e così pure le centrali di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Le pretese dei magistrati sono aumentate a tal punto che è stato gioco forza utilizzare impianti appartenenti a privati, collegati a quella Centrale Telefonica utilizzata poi per intercettazioni e raccolti di tabulati illeciti.

Fin qui la patologia del sistema che, se ci sarà la volontà politica di farlo, può essere corretta e sterilizzata se si vuole. Quel che invece appare inguaribile è il

sistema operativo in atto in alcuni Uffici Giudiziari. Una volta trascritte, infatti, le conversazioni telefoniche non diventano oggetto di studio da parte dei magistrati, né tanto meno costruiscono spunto di indagine. Così come vengono consegnati dai “Signori dell’ascolto”, interi brani di intercettazioni ambientali e/o telefoniche vengono fatti propri dalla pubblica accusa e trascritti senza alcuna verifica sui loro contenuti reali nelle richieste di misure cautelari. E poi ripresi pedissequamente e acriticamente dai giudici delle indagini preliminari. A questo punto scatta la gara ad informare i giornalisti amici e la corsa forsennata a pubblicare atti che dovrebbero restare segreti e che invece la prassi ha ormai legittimato come divulgabili senza riserve. Le violazioni del segreto investigativo, infatti, non vengono perseguite e si assiste quindi ad un vero e proprio accanimento colpevolista nei confronti di persone che non sono state ancora giudicate ma neppure rinviate a giudizio.

Tutto questo trae origine dal fatto che l’avvento della telematica nella realtà giudiziaria ha dato vita al fenomeno della moltiplicazione dei “file” e la trasmissione via web tra un ufficio e l’altro. Non solo, ma la facilità con la quale si può memorizzarli e poi masterizzarli su compact disk ha provocato la vorticosa moltiplicazione delle pagine processuali e la trasmigrazione dai computer dei PM a quelli dei GIP. Ecco allora che un’ordinanza di custodia cautelare che nel bieco processo inquisitorio non superava le sette o otto pagine dattiloscritte, oggi nell’era dell’illuminismo garantista supera le mille e 500, le quattromila, fino ad arrivare alle novemila del processo Andreotti. Tutto questo non provoca solo l’inevitabile fuga di notizie che l’accusa vede sempre di buon occhio quando avalla presso l’opinione pubblica i suoi teoremi. Ma costituisce un modo surrettizio per violare e inquinare la terzietà del giudice portando a sua conoscenza presunti “elementi di prova” tutti ancora da verificare e non raccolti nel contraddittorio delle parti. Tutto ciò in aperta violazione dei principi del giusto processo sia per quanto riguarda gli indagati, ma soprattutto in spregio a coloro i quali nulla hanno a che vedere con l’inchiesta in corso e che vengono crocefissi sull’altare di un diritto all’informazione che troppe volte viene invocato a vanvera. Di tutto questo triste e squallido scenario i giornalisti sono attori e protagonisti non sempre in buona fede, costretti come sono ad attaccare il carro dove vuole il padrone-editore.

“Bancopoli”, “Calciopoli”, “Savoia e dintorni” sono state tre inchieste giudiziarie in cui la discovery delle carte processuali è stata abilmente pilotata da chi aveva interesse a divulgare e strumentalizzare proprio i contenuti di centinaia e centinaia di intercettazioni telefoniche. Nel caso di Bancopoli e Savoia, i verbali sono stati ricavati dai provvedimenti di custodia cautelare, eccessivamente e scandalosamente voluminosi, nei quali i magistrati hanno trascritto i contenuti delle intercettazioni, elevandoli, quasi fossero oro colato, a vere e proprie prove di colpevolezza degli indagati. Nel caso di Calciopoli la divulgazione dell’intera Informativa dei carabinieri è rimasta avvolta dal più inspiegabile mistero perché il documento non era stato mai depositato né messo a disposizione di ipotetici “indagati”, tutti ancora da individuare. L’illecita diffusione ha costretto i magistrati a

depositare gli atti in tutta fretta e a metterli a disposizione dei difensori per dare una patina di legalità a quello che era stata una aperta violazione del codice.

Nella passata legislatura il governo aveva approvato un disegno di legge che prevedeva nuove regole per magistrati e giornalisti in tema di intercettazioni telefoniche. Le norme, peraltro mai portate all'esame del Parlamento, miravano a limitare gli abusi commessi nella divulgazione delle intercettazioni. Il nuovo governo ne ha approvato un altro che attende di essere esaminato ma ancora una volta non si è posto il problema che l'ascolto (non solo telefonico) di conversazioni private non deve essere considerato un mezzo di prova ma solo un qualcosa che può aiutare la pubblica accusa nella ricerca della verità. Ed invece sarebbe bene riflettere su questo aspetto del problema e, forse, riflettere sul fatto che una requisitoria per una strage possa essere contenuta in 187 pagine. E rendersi conto che il contagio da gigantismo giudiziario, con tutto quello che segue, rischia solo di intaccare la credibilità dell'ordine giudiziario.

Il dubbio che nelle tre inchieste giudiziarie la discovery delle carte processuali da parte dei media sia stata abilmente pilotata da registi occulti ha trovato conferma quando si sono conosciute nei dettagli le contestazioni e la linea di difesa degli indagati. E' di tutta evidenza che qualcuno ha avuto interesse a divulgare i contenuti di centinaia e centinaia di conversazioni private, alcune compromettenti, altre piccanti, altre ancora destinate solo a gettare schizzi di fango e a far rumore nel mondo della politica.

I verbali, o meglio i brogliacci delle telefonate, hanno fatto il giro di giornali e telegiornali alla velocità del fulmine ed anche la stampa estera si è interessata a loro. Per settimane intere pagine e pagine di quotidiani hanno fornito all'opinione pubblica lo spaccato di un teatrino squallido e desolante animato da attori assai poco credibili e coinvolti in presunti episodi di corruzione per comprare arbitri e partite, per proteggere scalate bancarie, per installare macchinette mangiasoldi e fare strani volteggi con shampiste e prostitute. Ma tutti, chi più e chi meno, hanno potuto constatare che i verbali contengono solo in minima parte elementi sui quali è possibile formulare ipotesi di reato.

Preso atto di ciò, politica e giornalismo si sono impegnati a cercare insieme una soluzione. Il Guardasigilli ha tentato la via di un decreto legge per dettare in tutta fretta nuove regole, ma alla fine ha dovuto fare macchina indietro. E ha messo in cantiere un disegno di legge che, in tema di intercettazioni telefoniche, dovrebbe evitare gli abusi che vengono commessi nell'uso dello strumento di indagine più invasivo della vita privata e della libertà del cittadino. E' auspicabile però che nel rivedere la materia il legislatore, senza limitare i poteri della pubblica accusa, faccia in modo che l'ascolto (non solo telefonico) di conversazioni private non venga considerato un mezzo di prova nel senso letterale del termine ma costituisca lo spunto per approfondire l'indagine nella ricerca della verità.

I giornalisti hanno annunciato di voler promuovere un vero e proprio codice di comportamento ed il Presidente dell'Ordine ne ha discusso con tutti gli addetti ai lavori per stabilire le diverse competenze sugli organismi che dovranno garantirne l'applicazione. Ma il Garante della Privacy ha bruciato tutti sul tempo e in forza delle norme già esistenti ha deciso di avvalersi dei poteri che la legge gli riconosce ed ha invitato editori e giornalisti a conformarsi al codice deontologico dei dati personali. Il che vuol dire che si possono pubblicare solo notizie non coperte dal segreto investigativo, essenziali per garantire il diritto all'informazione, nel rispetto della dignità della persona, della sua sfera sessuale e tali da non coinvolgere congiunti o altri soggetti non interessati ai fatti oggetto di indagine. Come dire che se il magistrato non ritiene di eliminare dalla trascrizione dei verbali questi dati, dovrà farlo il giornalista. Il Garante ha anche sollecitato il Consiglio Superiore della Magistratura a controllare l'uso dei dati personali raccolti con le intercettazioni telefoniche e ad ambientali. Ed ha invitato il legislatore ad intervenire in questa materia prevedendo maggiori poteri sanzionatori a chi deve far rispettare la privacy del cittadino. Basterà questa presa di posizione a cambiare le cose? Nella passata legislatura il governo aveva approvato un disegno di legge che prevedeva nuove regole per magistrati e giornalisti in tema di intercettazioni telefoniche.

La pubblicazione dell'intera informativa di 977 pagine dell'Arma dei Carabinieri alla Procura della Repubblica di Napoli, contenente i nomi di quarantuno persone denunciate, ma non ancora indagate, e le telefonate intercorse tra loro, non ha precedenti. La Procura di Roma ha aperto una inchiesta per individuare la fonte che ha diffuso il documento. Il dossier, divulgato poco prima dell'estate, porta la data del 19 aprile 2005 e su di esso stavano lavorando i magistrati di Napoli per accertare se le conclusioni degli inquirenti fossero fondate oppure no. La pubblicazione dell'informativa, divulgata un anno dopo e prima che le indagini fossero concluse, ha fatto sì che l'opinione pubblica venisse a conoscenza della tesi sostenuta dall'Arma dei carabinieri. Ed in particolare quella secondo la quale la "classe dirigente delle istituzioni calcistico-sportive ha mantenuto per anni stabile ed inalterato il livello di potere con la conseguente capacità di perpetuare i disegni criminosi del gruppo finalizzati al controllo dell'intero sistema".

Accuse gravi, ancora tutte da dimostrare, che per un anno intero non avevano non avevano conseguito alcun risultato concreto perché tutti i dirigenti dell'universo calcistico erano rimasti ai loro posti di comando. Solo la divulgazione di queste telefonate ha scatenato il terremoto che ha azzerato cariche e poltrone. I cui titolari, tuttavia, sono ancora protetti dalla presunzione di innocenza fino a che non ci sarà una sentenza della magistratura ordinaria. Ma anche ha consentito agli indagati di concordare una linea difensiva che, senza conoscere quei verbali, sarebbe stato possibile attuare. Si è ripetuto cioè, quello che in misura ridotta era accaduto nella vicenda bankitalia e dintorni, quando l'opinione pubblica è stata informata di presunte irregolarità nelle scalate bancarie prima ancora che la magistratura

prendesse provvedimenti nei confronti di coloro i quali, ancora oggi, non sono stati chiamati a risponderne.

E a questo punto un interrogativo è d'obbligo: il diritto all'informazione deve cedere di fronte al segreto investigativo o deve prevalere quando sono in gioco interessi generali che toccano milioni di cittadini? E' una domanda alla quale è davvero difficile rispondere. Non a caso il Garante della privacy ha sottolineato l'estrema delicatezza di questo strumento di indagine e ha detto che lo "spiattellare al pubblico, talvolta senza la mediazione del giornalista, un intero libro di intercettazioni può perfino portare a una distorsione dello scopo di informare. Nel nostro ordinamento sono parecchi i reati per i quali si possono disporre intercettazioni. Forse occorrerebbe ripensare le norme sul deposito delle intercettazioni. Forse il giudice dovrebbe subito distruggere o secretare quella parte che non ritiene rilevante ai fini di giustizia. Capisco che è un problema di non facile soluzione, ma è ora di cercarne una".

Non v'è dubbio che nella lotta al terrorismo e al crimine organizzato questo mezzo di ricerca della prova abbia portato a risultati eccellenti nella ricerca di colpevoli. Ma è accaduto anche che molti innocenti siano stati coinvolti ingiustamente in procedimenti penali a causa di trascrizioni sbagliate, di errori commessi dagli addetti verbalizzazione, o per la incapacità e la impossibilità di interpretare la tonalità giusta di una esclamazione, o un modo di dire dei soggetti interessati.

Ed allora non resta che auspicare che il Parlamento affronti questa problematica tenendo conto di quanto è accaduto. E risolva una volta per tutta il vero nodo centrale del problema che non è certo quello di prendersela con giornalisti ed editori. E rifletta sul numero eccessivo delle intercettazioni telefoniche effettuate in Italia rispetto a quelle che vengono disposte in Francia, in Germania, in Gran Bretagna e si ponga il problema se un tale mezzo di ricerca della prova non debba essere affidato ad un organo collegiale che dia maggiori garanzie di terzietà rispetto al giudice per le indagini preliminari talvolta appiattito sulle posizioni del PM e sistematicamente tenuto all'oscuro del reale coinvolgimento delle persone indagate. E soprattutto faccia in modo che il codice sia rispettato laddove stabilisce che le intercettazioni debbono essere effettuate negli impianti installati nelle Procure e, solo eccezionalmente, presso impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. E si chieda l'uso di centri di ascolto privati non sia la prima causa del gigantismo di un fenomeno che non fa onore ad un moderno stato di diritto.

Quanto al "rispetto delle regole" bisogna fare appello all'autocontrollo, sia a livello di ordini professionali sia a livello dei singoli giornali. Nel rivendicare legittimamente la propria libertà, ed in questo caso la libertà di cronaca, d'opinione e di critica, non bisogna mai dimenticare che la libertà di informazione ha un limite invalicabile nel rispetto e nella difesa delle libertà altrui. Resta il fatto che il codice di

procedura penale all'art.114 vieta la "pubblicazione, anche parziale o per riassunto degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto". E il contenuto di una intercettazione è atto coperto dal segreto almeno fino al termine delle indagini preliminari. Ma certamente anche dopo se esso non viene utilizzato ai fini processuali.

Di fronte alla illegale pubblicazione di conversazioni telefoniche in violazione del codice penale e delle norme che tutelano la privacy c'è stato un coro unanime di proteste e prese di posizioni. Mentre una inchiesta tenterà, senza alcuna possibilità di successo, di individuare la fonte che ha diffuso il documento, il garante dei dati personali Francesco Pizzetti è intervenuto sull'argomento e ha detto a chiare lettere che, fermo restando il rispetto della libertà di stampa, si sta superando ogni limite. Sullo stesso piano si sono pronunciati l'ex garante della privacy Stefano Rodotà e numerosi giuristi. L'Ordine dei giornalisti ha stigmatizzato l'abuso della pubblicazione di testi di conversazioni private che non contengono elementi informativi di rilievo ai fini delle inchieste aperte e che non aggiungono elementi nuovi e che finiscono solo per violare la privacy del cittadino che invece va sempre e comunque tutelata.

Prima che scoppiasse quest'ultimo scandalo, Francesco Pizzetti aveva sottolineato la complessità del problema che nasce dalla divulgazione di intercettazioni telefoniche. E con grande realismo aveva detto che non si tratta di stabilire esattamente che cosa si può pubblicare o che cosa non si può pubblicare, perché "possono esserci situazioni nelle quali pubblicare poco significa violare la deontologia professionale, ed il trasmettere un messaggio parziale può trarre in inganno l'opinione pubblica". Ma è anche vero che pubblicare tutto si rischia di violare la principale regola dell'etica del giornalista che è quella di svolgere un indispensabile ruolo di mediazione tra il fatto e l'opinione pubblica offrendo ai lettori fatti che l'opinione pubblica non è in grado di valutare.

Se è vero che il diritto all'informazione è un bene assoluto, incontestabile e d'intoccabile è anche vero che esso deve confrontarsi con altri diritti fondamentali, quali la privacy e, soprattutto, la legittima aspettativa del cittadino ad una giustizia giusta. Il giudice non può e non deve essere influenzato da un'opinione pubblica bombardata da notizie e indiscrezioni coperte dal segreto investigativo prima ancora che esse siano valutate da chi deve pronunciarsi sulla innocenza o sulla colpevolezza di un imputato. C'era una volta un presidente di Corte di Assise che per evitare condizionamenti e suggestioni chiedeva ai suoi giudici popolari di non leggere i resoconti dei giornali del processo che stava celebrando. Erano altri tempi e i mass media non avevano ancora violato i confini del diritto alla riservatezza del singolo. E' un fatto però che oggi, come ieri, il rivelare atti e documenti che nessuna rilevanza penale hanno nel processo pregiudica in maniera devastante il sereno corso della giustizia.

Ecco allora che sarebbe indispensabile che tutti coloro che agiscono sulla scena del processo penale si dessero un codice di autoregolamentazione. Tutti, nessuno escluso: i magistrati nel mantenere un doveroso riserbo e non esporsi in patetiche conferenze stampa per annunciare l'arresto di presunti colpevoli che fino a prova contraria sono allo stato presunti innocenti. E soprattutto non usare l'istituto delle intercettazioni (telefoniche e ambientali), come unico strumento di indagine e di prova della colpevolezza dell'indagato. Gli inquirenti nel non lasciarsi andare ad indiscrezioni finalizzate solo ad esaltare i loro lavoro a danno della esigenza di obiettività che deve caratterizzare sempre e comunque un'inchiesta penale. I giornalisti, infine, che sono l'ultimo e più pericoloso anello di una catena e che spesso diventano strumenti (non sempre inconsapevoli) usati per influenzare in maniera distorta l'opinione pubblica e dare legittimazione a teorie e tesi accusatorie che poi non trovano riscontro nella dialettica processuale.

Per arrivare a questo risultato ed evitare che si ripetano episodi come quello che ha visto la pubblicazione integrale, in due edizioni, di un intero rapporto di polizia giudiziaria sarebbe auspicabile che questo codice di autoregolamentazione nascesse da un confronto tra tutte componenti che interagiscono sugli scenari del processo penale, non escluso il garante della Privacy al quale il Parlamento della Repubblica ha affidato un ruolo preciso nel dettare quel codice deontologico sui dati personali imposto per legge ai giornalisti italiani. Se questo non avverrà, le cose continueranno a procedere come oggi e non resta che aspettare il prossimo "scandalo" per assistere al medesimo triste e squallido copione. E sarà inevitabile porsi di nuovo la domanda sul tipo di società nella quale vogliamo vivere, tenuto conto che le moderne tecnologie consentiranno un controllo sempre più capillare e invasivo della società e quindi della vita di tutti noi.

E' appena il caso di ricordare che assai spesso il magistrato che dispone l'intercettazione telefonica non si accontenta del contenuto delle conversazioni tra due utenti, uno dei quali è certamente sospettato di aver commesso un reato, ma l'altro può ben essere un terzo incolpevole, estraneo agli atti e ai fatti dell'inchiesta. Accade infatti che voglia sapere la localizzazione della chiamata e dei soggetti, tutti i dati telefonici possibili, le comunicazioni e-mail, e perfino i tracciamenti internet. Se a questo si aggiungono i controlli mediante videocamere o altri congegni elettronici partoriti dalla ininterrotta dinamica tecnologica si assiste ad una vera e propria invasione ossessiva della vita dell'indagato.

Tutto ciò è certamente ammesso dal codice ma deve essere tutelato nella maniera più rigorosa e intransigente da coloro ai quali la legge attribuisce questo potere. Altrimenti si rischia che il cittadino, a dispetto del principio della presunzione di innocenza che lo protegge fino alla sentenza definitiva, finisca per essere crocefisso, contro la sua volontà, sullo stesso piano sul quale recitano, a pagamento, i protagonisti del più degradante e umiliante fenomeno inventato dalla società della comunicazione che va sotto il nome di "reality show". Un fenomeno del quale il

garante della Privacy ebbe ad occuparsi a suo tempo ma che non riuscì a neutralizzare solo perché i suoi “attori”, consigliati dai loro legali e allettati dagli assurdi benefici economici, rinunciarono, bontà loro, alla tutela del diritto alla loro riservatezza. Una rinuncia che i candidati rinnovano ad ogni nuovo appuntamento con le case del “grande fratello” e che ha legalizzato un qualcosa di altamente diseducativo che aiuta a forse a capire perché ci si scandalizzi sempre meno se vengono messe in piazza i contenuti di conversazioni telefoniche.

Difficile dire quali potranno essere le misure più adeguate per tutelare il diritto alla riservatezza del cittadino senza mettere in discussione l’intercettazione telefonica come indispensabile strumento di indagine. Il Ministro della Giustizia ha detto che sarà una necessaria un’azione concorde con il Garante della Privacy e il CSM per cercare la soluzione più adeguata. Qualunque essa sarà, fino a quando un’ordinanza di custodia cautelare conterrà migliaia di pagine di conversazioni private tra indagati e terzi incolpevoli, non sarà facile evitarne la pubblicazione. Lo stesso Garante della Privacy ha escluso che nell’inchiesta su Vittorio Emanuele e dintorni, la divulgazione delle telefonate sia avvenuta in violazione del segreto investigativo. Ciò perché il codice stabilisce che il segreto non copre più gli atti che vengono portati a conoscenza dell’imputato. E poiché il destinatario di ogni provvedimento cautelare è proprio l’imputato, ecco che la “discovery” giornalistica diventa “legittima” o quasi.

Esistono tuttavia dei limiti entro i quali il giornalista deve attenersi per non violare il diritto alla riservatezza del singolo e, di conseguenza, il codice della privacy. Nei giorni scorsi il Garante ha fissato dei precisi paletti ed ha ricordato che occorre far riferimento all’interesse pubblico della notizia, all’essenzialità dell’informazione, al rispetto della dignità della persona, alla tutela della sfera sessuale, eccetera. Ed ha invitato editori e Ordine dei giornalisti a conformarsi al dettato del codice che tutela i dati personali. Il Guardasigilli ritiene invece che sarebbe opportuno introdurre sanzioni pecuniarie a carico di quelle testate giornalistiche che pubblicano atti coperti dal segreto di indagine o comunque dal segreto d’ufficio. Se una norma del genere fosse già stata in vigore, solo nel caso delle intercettazioni di Calciopoli la sanzione sarebbe stata ipotizzabile perché quel documento non era mai stato notificato ad alcun indagato. Nel caso Bankitalia e nell’affare Savoia, non c’è stata alcuna violazione del segreto se si prende per buona la benevola interpretazione data a questa norma da alcuni anni questa parte. E non a caso l’Ordine Nazionale dei giornalisti ha detto no a nuove leggi che limiterebbero il diritto di cronaca in una materia, quella delle intercettazioni che rientra nell’applicazione dei codici già esistenti.

Fin qui i diversi punti di vista peraltro scontati e che renderanno problematica la soluzione di un problema che rischia davvero, come ha detto il Ministro della Giustizia, di diventare una “questione democratica”. Non a caso, infatti, egli ha rilevato come il fenomeno delle intercettazioni telefoniche abbia assunto aspetti paradossali. E non solo per quanto riguarda le richieste di ascolto che sono passate

dalle 31 mila del 2001 alle 132 mila dell'anno scorso con ben 178 mila decreti di autorizzazione. Ma anche per la mancanza di qualsiasi controllo di sicurezza degli uffici giudiziari soprattutto per quanto riguarda i sistemi informatici, in alcuni casi facilmente "intercettabili".

Ben vengano quindi nuove norme per regolare la materia, ma si faccia in modo che, senza limitare i poteri della pubblica accusa, l'ascolto (non solo telefonico) di conversazioni private non venga considerato un mezzo di prova ma costituisca lo spunto per approfondire l'indagine. Se così fosse, il problema sarebbe risolto e perché nei provvedimenti cautelari non verrebbero trascritte le migliaia e migliaia telefonate che spesso non hanno nulla che vedere con il reato ipotizzatele cui intercettazioni sono costate, nel 2005, qualcosa come 600 miliardi delle vecchie lire.